SENTENZA N. 500/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73705** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv.to Massimo Brunetti, contro INPS e Ministero della Difesa;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso in atti il ricorrente deduceva la mancata corretta esecuzione della sentenza di questa Corte, n. 292/2022, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione dei benefici per l'esposizione all'amianto.

Premetteva che, per l'esecuzione del menzionato *dictum* giudiziale, era già stato promosso giudizio di ottemperanza culminato con la sentenza n. 912/2022 e la nomina, quale Commissario *ad acta,* del Dirigente dell'Ufficio per i Rapporti Economici del Ministero datore di lavoro.

Deduceva quindi il ricorrente, nell'odierna sede, la mancata applicazione del cumulo dei benefici (maggiorazione per i militari imbarcati e benefici per esposizione all'amianto), rappresentando che la natura risarcitoria della pensione privilegiata comportava il cumulo dei benefici.

Si costituiva l'INPS e deduceva, comprovandolo, di aver corrisposto al ricorrente, sulla rata di febbraio 2022, la somma netta di euro 21.000,60, comprensiva degli arretrati, in esecuzione del nuovo decreto n. 103/2022, di riliquidazione della pensione, trasmesso dal Ministero della Difesa in ottemperanza della sentenza 292/2022 della Corte dei conti; rappresentava quindi che il ricorrente non era titolare di alcuna pensione privilegiata; lamentava altresì di aver corrisposto l'ulteriore somma di euro 3.462,97, portata dal decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso dal Giudice di Pace di Gragnano *"per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi di mora e rivalutazione"*, ossia per interessi asseritamente mai corrisposti sugli arretrati erogati dall'INPS con la rata di febbraio 2022, così duplicando un pagamento già

effettuato; concludeva per la cessazione della materia del contendere e, all'odierna udienza, chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.

Si costituiva il Ministero della Difesa e rappresentava di aver dato pronta esecuzione alle sentenze 292 e 912 del 2022, mediante la rideterminazione del trattamento pensionistico, con applicazione della maggiorazione del coefficiente di 1,5; deduceva che il ricorrente non era titolare di alcuna pensione privilegiata, ma di pensione ordinaria, sicché trovava applicazione il divieto di cumulo dei benefici, richiamato altresì dalla normativa in tema di amianto; in particolare, evidenziava che il comma 6 ter dell'art 47 del DL 269/2003 prevede che *"ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto";* chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse al gravame.

Osserva il Giudicante che le parti resistenti hanno comprovato di aver pienamente dato esecuzione al giudicato n. 292/2022, per cui il giudizio di ottemperanza è stato proposto, mediante pagamento degli arretrati e dei relativi interessi, essendo stata pure data esecuzione a decreto ingiuntivo.

Il ricorrente risulta essere titolare di pensione ordinaria e non, come asserito in ricorso, di pensione privilegiata risarcitoria, sicché correttamente il Ministero, e poi l'INPS, ha applicato il coefficiente dell'1.5, non competendo il doppio beneficio ma solo quello previsto dal regime più favorevole.

Va peraltro osservato come la questione della spettanza o meno del doppio beneficio travalichi dai limiti ontologici del giudizio di ottemperanza al giudicato, in cui tale questione non è stata dedotta e affrontata.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi E. 300,00.

Così deciso in Napoli, all'udienza del giorno 30/9/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

07.10.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli